



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio

**ACCORDO
RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970**

Il giorno **02 ottobre 2025**, previa una seconda convocazione prot. n. 35023 del 29 settembre 2025, presso la sede del Complesso monumentale del San Michele a Ripa in Roma, via di S. Michele, 22, si riuniscono le seguenti “Parti”:

- il Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio *pro tempore*, in rappresentanza dell'Amministrazione della cultura, dott. Fabrizio Magani, rappresentato, per delega di cui alla nota prot. n. 35664 del 2 ottobre 2025, dal Dirigente del Servizio I, *Organizzazione e funzionamento*, della medesima Direzione generale, arch. Stefano D'Amico;
- e
- le Rappresentanze Sindacali Unitarie regolarmente istituite per i seguenti Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura:
 - a) Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale;
 - b) Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale;
 - c) Dipartimento per le attività culturali;
 - d) Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della legge 20 settembre 1970, n. 300, recante “*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*”, per la stipula dell'accordo collettivo in materia di impianti di videosorveglianza da attivarsi presso le aree di pertinenza interne ed esterne del Complesso monumentale del San Michele a Ripa in Roma, settore di via di S. Michele 20-22, nel rispetto delle garanzie per i diritti del personale.

PREMESSO CHE

- la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2025, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”, Allegato n. 5, esercita la gestione dei servizi comuni, dei sistemi di rilevazione delle presenze, dei sistemi informatici e della sicurezza sui luoghi di lavoro della sede del Complesso monumentale del San Michele a Ripa, nel settore di via di S. Michele, 20-22 (di seguito “Complesso”), per il tramite del Servizio I – Organizzazione e funzionamento;
- la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità del personale impiegato e del pubblico che accede presso il Complesso, nonché la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale (compresi i beni culturali presenti) e al fine di adottare misure idonee a prevenire, impedire o comunque ostacolare atti criminosi, vandalici o altre azioni lesive alle strutture e alle aree di

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

RS

all



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio

propria pertinenza, ha valutato l'opportunità di installare e, quindi, utilizzare un sistema di videosorveglianza (**quale illustrato nelle planimetrie allegate al presente Accordo per formarne parte integrante**);

- il Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio premette che dal presente Accordo si deve intendere come non ricompreso l'impianto di videosorveglianza installato dall'Istituto Centrale per il Restauro (ICR) del Ministero della cultura nel Cortile dei Ragazzi per la sorveglianza di specifica competenza relativa al laboratorio di restauro posto lungo via di S. Michele e all'ingresso alla propria sede in corrispondenza del portico lato ex Biblioteca Venturi, come illustrato nella planimetria del "piano terra" allegata al presente Accordo per formarne parte integrante;
- il Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio premette che dal presente Accordo si deve intendere come non ricompreso l'impianto di videosorveglianza installato dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) del Ministero della cultura nel Cortile delle Carrette per la sorveglianza di specifica competenza relativa allo spazio del cortile di competenza e dell'accesso al Cortile delle Zitelle, come illustrato nella planimetria del "piano terra" allegata al presente Accordo per formarne parte integrante;

VISTI

- a) l'art. 4 della legge n. 300 del 1970, rubricato "*Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo*", secondo il quale:

"1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196";



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio

- b) il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- c) il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;
- d) la Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 19 febbraio 2018, n. 5, recante *“Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970”*;
- e) il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), che, in particolare, all'art. 88, rubricato *Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro*, par. 2, stabilisce che le disposizioni nazionali di settore assicurano *“la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti”*, anche attraverso l'individuazione di *“misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda [...] i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro”*;
- f) il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- g) le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati;
- h) il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea”*, relativamente agli obblighi informativi al personale interessato ed ai loro rappresentanti;

RS



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante del presente Accordo, anche ove non espressamente richiamate.

2. Il Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio garantisce che:

- l'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei locali interni e nelle aree di pertinenza del Complesso monumentale del San Michele a Ripa in Roma, via di S. Michele, 20-22, è volta in via esclusiva al perseguimento delle finalità e degli scopi legittimi di cui alle premesse, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza, e in particolare a:
 - a) migliorare la sicurezza di tutto il personale e del pubblico che accede ai locali del Complesso (visitatori, fornitori, professionisti, etc.);
 - b) prevenire atti vandalici o dannosi;
 - c) tutelare l'immobile, il patrimonio ed ogni bene presente nel Complesso quale di proprietà dell'Amministrazione della cultura;
- l'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza non ha alcuna finalità di controllo a distanza del personale in servizio; non sono, pertanto, utilizzabili le immagini per effettuare controlli su coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa nelle aree controllate dalle telecamere, né tale installazione può portare alla misurazione della produttività individuale;
- l'utilizzo e la gestione dei sistemi di videosorveglianza e il trattamento dei dati personali rilevati mediante i relativi dispositivi avviene in conformità e nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e dai regolamenti sopra richiamati, oltre che nel rispetto del principio di tutela della dignità e della riservatezza delle lavoratrici e dei lavoratori;
- le immagini e i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle stabilite dalla legge e dal presente accordo e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo agli organi di polizia giudiziaria in caso di indagini per atti criminali regolarmente denunciati;
- il sistema di videosorveglianza è costituito da telecamere per la ripresa video (senza audio), ubicate nei punti indicati nelle planimetrie allegate al presente Accordo, per formarne parte integrante, e da telecamere "termiche" installate nei locali archivio e deposito per la prevenzione del rischio incendio. Le telecamere "termiche", pur con ridotta qualità visiva, sono tuttavia in grado di identificare in prima approssimazione le persone che accedono ai relativi spazi sorvegliati e, pertanto, sono anch'esse oggetto del presente Accordo;
- presso il parcheggio esterno nella ex Caserma La Marmora è installato un sistema di videosorveglianza (senza audio) per la sicurezza dello stesso spazio esterno e del personale autorizzato ad usarlo. Anche questo sistema esterno al Complesso è, pertanto, oggetto del presente Accordo;

YAS RS
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio

- tutte le immagini del sistema di videosorveglianza del Complesso, comprese quelle del parcheggio esterno nella ex Caserma La Marmora, sono visibili istantaneamente – con possibilità di visione alternativa e ravvicinata delle immagini riprese dalle singole telecamere – presso l’Ufficio Portineria (stanza n. 39/40) unicamente dal personale autorizzato in servizio presso l’Ufficio Portineria o, in caso di necessità, presso l’Ufficio Passi, comunque senza possibilità per lo stesso personale di accedere alle registrazioni;
 - presso l’Ufficio Passi, in corrispondenza del locale dove sono installati i tornelli (stanza n. 41) è installata una telecamera di videosorveglianza (ugualmente senza audio) dell’ingresso al Complesso in grado di riprendere anche le postazioni di lavoro (stanza n. 42). Pertanto, la parte di immagine ripresa e registrata in corrispondenza delle predette postazioni di lavoro (stanza n. 42) è mascherata con campo nero e ne è esclusa la relativa ripresa e registrazione. Per il predetto mascheramento, è fatto salvo il caso in cui il Titolare del trattamento acquisisca la preventiva autorizzazione scritta alla stessa ripresa e registrazione (per ragioni di sicurezza dal rischio antropico) da ciascun dipendente in servizio presso l’Ufficio Passi (anche in via momentanea o di nuova assegnazione). La predetta autorizzazione deve essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno e, comunque, in occasione di ogni modifica apportata al sistema di videosorveglianza installato presso le stanze nn. 41 e 42 dell’Ufficio Passi;
 - nei locali adibiti a magazzino del Consegretario della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, al piano seminterrato del Complesso (stanze nn. S011 – S012 – S025 – S026) sono installate telecamere di videosorveglianza (ugualmente senza audio) al fine della protezione del patrimonio dell’Amministrazione da furti e prelievi non autorizzati. Pertanto, tale parte del sistema di videosorveglianza (senza audio) non può, in nessun caso, essere utilizzato per scopi diversi da quelli dichiarati con il presente Accordo.
3. Il Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio s’impegna a rispettare quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell’ambito del rapporto di lavoro dell’8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell’ambito dei rapporti di lavoro, e ad adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, previa informazione alla parte di Rappresentanza Sindacale Unitaria.
4. Ai fini del presente Accordo, per quanto attiene al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento in materia di trattamento dei dati personali, si intende per:
- Titolare del trattamento: il Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio *pro tempore*, del Ministero della cultura;
 - Responsabile del trattamento: il Dirigente del Servizio I – *Organizzazione e funzionamento* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio *pro tempore*;

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio

- Responsabile del trattamento dei dati registrati: il Responsabile *pro tempore* della UO 13 – Sistemi informatici del Servizio I – *Organizzazione e funzionamento* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;
 - Autorizzati/Incaricati al trattamento: il personale assegnato all'Ufficio Portineria e all'Ufficio Passi della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e le Ditte incaricate alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.
5. Il Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio *pro tempore* rende disponibile alla parte di Rappresentanza Sindacale Unitaria relativamente all'impianto di videosorveglianza:
- la documentazione inerente la valutazione di necessità e proporzionalità rispetto ai fini perseguiti e alle misure alternative considerate. Tale documentazione prevede anche la tempistica per il controllo circa i risultati attesi e la verifica del persistere delle ragioni legittimanti;
 - lo schema dei soggetti coinvolti (titolare, responsabili, autorizzati/incaricati, ecc.) con specifica della data di conferimento e durata dell'incarico assegnato formalmente e per iscritto, della formazione effettuata e delle operazioni autorizzate ad ogni soggetto;
 - le caratteristiche dell'impianto (con/senza brandeggio, con/senza registrazione e conservazione dei dati, tempi motivati di conservazione dei dati, cancellazione manuale -con relativa procedura -o automatica, ecc.);
 - valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA), quando prevista, ovvero con riferimento circostanziato alla DPIA già esistente.
6. L'accesso all'impianto in cui sono conservate le videoregistrazioni è consentito al Titolare del trattamento, al Responsabile del trattamento, al Responsabile del trattamento dei dati registrati e agli Autorizzati/Incaricati del trattamento, al personale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, ai soli fini delle operazioni a ciascuno di essi autorizzate. I soggetti comunque autorizzati all'accesso e al trattamento dei dati sono adeguatamente e preventivamente formate rispetto alle responsabilità relative al trattamento e alla conservazione dei dati, alla loro protezione da eventi dannosi e agli altri obblighi di legge. Tale formazione preventiva deve essere aggiornata in caso di modifiche tecniche e normative.
7. L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che "in loco", è necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" e deve essere autorizzato preventivamente per iscritto dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento.
8. Nella gestione ordinaria l'accesso può essere effettuato dal Responsabile del trattamento e dal Responsabile del trattamento dei dati registrati anche per il tramite dei soggetti Autorizzati/Incaricati. In caso di eventi da sottoporre a controllo, l'accesso deve essere garantito anche all'autorità giudiziaria.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio

9. Il Titolare, i Responsabili e gli Autorizzati/Incaricati del trattamento dei dati sono tenuti al segreto professionale, anche al termine del relativo incarico.
10. L'impianto di videosorveglianza non è dotato di captazione audio e consente un angolo di ripresa delle telecamere che inquadra esclusivamente le parti dei locali o le porzioni di spazi esterni più esposte ai rischi evidenziati al punto 2). Risultano esclusi dalle zone sottoposte a videosorveglianza i luoghi riservati esclusivamente al personale (tipo gli spogliatoi, i locali igienici, il bar e la mensa, ecc.) e le loro postazioni di lavoro, a eccezione dei luoghi di accesso con rilevazione della presenza del personale (v. Ufficio Passi);
11. Ogni decisione relativa all'installazione, modifica, sostituzione o implementazione dell'impianto di videosorveglianza, ovvero modifica delle procedure adottate, è comunicata alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, già dalla fase decisionale e progettuale, completa dell'illustrazione delle caratteristiche tecniche, nel rispetto dei criteri definiti nel presente Accordo. Qualora i criteri definiti con il presente Accordo non possono essere rispettati e, pertanto, debbano essere modificati o integrati le Parti si devono incontrare per addivenire ad uno specifico nuovo Accordo secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970.
12. I dati raccolti dal sistema di videosorveglianza potranno essere conservati in appositi supporti per un arco di tempo non superiore ai 7 (sette) giorni, pari a 168 (centosessantotto) ore successive alla loro rilevazione, decorso il quale saranno cancellati automaticamente, irreversibilmente, per sovrapposizione. Restano salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a specifica richiesta motivata formalmente e per iscritto da parte dell'interessato o del Titolare del trattamento per la tutela di un interesse rilevante – in questi casi, previa informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria -, dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
13. Nel caso di sospetta o evidente notizia di danno o di reato, le immagini possono essere estrapolate su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria o del soggetto che abbia sporto denuncia/querela. In detta ipotesi la conservazione delle immagini può essere protratta per un massimo di ulteriori 7 (sette) giorni. Decorso tale termine di conservazione, le immagini sono cancellate irreversibilmente. L'interessato, ai sensi dell'art. 18 del GDPR, può comunque chiedere la limitazione del trattamento.
14. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio predispone e mantiene aggiornate apposite informative sulla presenza e finalità degli impianti di videosorveglianza, rese in forma breve (cartelli segnaletici, come approvati dal Garante della Privacy con Linee guida n. 3/2019 – **il cui modello è allegato al presente Accordo per formarne parte integrante**) ed estesa (informativa indicante il titolare, i responsabili del trattamento e gli Autorizzati/Incaricati e la finalità perseguita, integrata con esposizione di documento completo, altresì pubblicato alla pagina

Handwritten initials: *no*, *200*, *YJS*, *RS*

Handwritten signature

Handwritten initials and signature: *X*, *MA*, *Alu*, *all*



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio

privacy del sito della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – **il cui modello è allegato al presente Accordo per formarne parte integrante**) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Inoltre, copia cartacea della medesima documentazione è resa sempre disponibili per gli interessati presso l’Ufficio Passi di via di S. Michele, 22.

- 15. Le Parti si impegnano, anche a richiesta di una sola delle stesse, ad incontrarsi per verificare lo stato di attuazione del presente Accordo, il quale ha validità di tre anni naturali e continuativi a decorrere dalla sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato – se non intervengono modifiche ai criteri definitivi - qualora non disdetta da una delle Parti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. La disdetta non produce effetti retroattivi rispetto all’impianto di videosorveglianza installati in base a quanto disposto dal presente Accordo.
- 16. Il Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio *pro tempore* cura la diffusione del presente Accordo presso tutti gli interessati e la predisposizione degli incarichi e di idonee linee guida nel rispetto dello stesso previa informazione alle Rappresentanze Sindacali Unitarie interessate.

Letto, approvato e sottoscritto

per Il DIRETTORE GENERALE ABAP
dott. Fabrizio Magani
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO I – DGABAP
arch. Stefano D’AMICO
(rif. delega prot. n. 35664 del 02/10/2025)

Le RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE

RSU – DT

D'Emilio Francesca

Aebischer Piero

Rosa Vincenzo Paolo

Desiderio Maria Luisa

Lentini Manuel

Mastrorilli Daria

Cicconetti Stefano

RSU – DiVA

Cascasi Michela

Oliviero Sara

Cagianò de Azevedo Elena

Serangeli Roberto



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio

RSU – SSABAP DI ROMA

Ancona Alice	<u>FIRMA X MAIL</u>
Contino Alessia	<u>FIRMA X MAIL</u>
Borri Gualtiero	<u>FIRMA X MAIL</u>
Meffe Antonio	<u>FIRMA X MAIL</u>
Lovino Alberto	<u>FIRMA X MAIL</u>

RSU – DIAC

Zulli Lilith	<u>FIRMA X MAIL</u>
Del Tufo Raimondo	<u>FIRMA X MAIL</u>
Anastasi Michele	<u>FIRMA X MAIL</u>
D'Urso Graziella	<u>FIRMA X MAIL</u>
Magrone Roberto	<u>FIRMA X MAIL</u>
Milano Claudia	<u>FIRMA X MAIL</u>